COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE DOSI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 956

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

GITTI e ARIOSTO: Modifiche alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, concernente la obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili (4437) . . 956

PRESIDENTE 956, 957, 958

BRIGHENTI 957, 958

CATALDO 958

COLLEONI, *Relatore* 956, 957, 958

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 957

ROMUALDI 958

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1962, n. 50, e successive modificazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate e distrutte a seguito di pubbliche calamità (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4675) 958

PRESIDENTE 958, 959, 960, 961

BIAGGI FRANCANTONIO 960

PAG.

BONTADE MARGHERITA 959

BRIGHENTI 959

HELFER, *Relatore* 959, 960

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 960

ROMUALDI 959, 960, 961

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960. n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio (4737);

ORIGLIA ed altri: Finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese esercenti il commercio (332);

MAZZONI ed altri: Modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni, sul finanziamento a medio termine al commercio (515)

DEMARCHI: Credito agevolato di esercizio per i gruppi di acquisto collettivi (897);

OLMINI ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali e agli enti cooperativi(4436) . 961

PRESIDENTE 961, 966, 969, 970

BALDANI GUERRA 965

CATALDO 966, 970

DEMARCHI 965

MERENDA, *Relatore* 966, 970

OLMINI 962, 964, 970

PAG.

ORIGLIA 964
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 968, 969, 970

Votazione segreta:

PRESIDENTE 970

La seduta comincia alle 10.

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amadeo Aldo e Lettieri.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gitti e Ariosto: Modifiche alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, concernente l'obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili (4437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 4437 di iniziativa dei deputati Gitti e Ariosto: « Modifiche alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, concernente l'obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco ».

Il relatore, onorevole Colleoni, ha facoltà di svolgere la relazione.

COLLEONI, *Relatore*. La proposta di legge in discussione non intende innovare la legge 23 febbraio 1960, n. 186, che aveva a sua volta modificato il decreto-legge del 1923, n. 352. Essa in sostanza ribadisce le disposizioni in vigore per quanto riguarda l'obbligatorietà della punzonatura delle armi portatili da parte del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, ma si propone di snellire e perfezionare una parte delle disposizioni contemplate negli articoli 1 e 2, per adattarle e renderle più conformi alle esigenze dei fabbricanti d'armi, soprattutto quelli artigianali, che, nella sola provincia di Brescia, raggiungono il numero di circa 200 aziende, e al processo d'industrializzazione in atto nel nostro Paese, che fa prevedere uno sviluppo dell'industria armiera anche al di fuori del territorio bresciano.

La proposta di legge rende facoltativo il rilascio del certificato di prova per le armi da fuoco collaudate, previsto dall'articolo 1 della legge n. 186, e precisa che il medesimo può riferirsi anche a più armi presentate dalla stessa ditta al collaudo del Banco di prova.

Resta evidentemente l'obbligo della punzonatura da parte del Banco di prova di Gardone Val Trompia, o di una sua sezione staccata, su ciascuna delle armi collaudate; ed è questa obbligatorietà che costituisce la vera certificazione della prova di collaudo effettuata. È da notare che nei paesi del MEC, e anche fuori del MEC, in America, la legislazione ignora il certificato di collaudo, mentre si dà rilevanza ai marchi impressi sull'arma dai Banchi di prova autorizzati a tale scopo. Gli stessi proponenti hanno sottolineato che il marchio, la punzonatura, essendo incisi su una parte metallica dell'arma – la bascula o l'otturatore o il cilindro – se qualcuno volesse asportare questi punzoni provocherebbe senz'altro il deterioramento delle armi stesse e ciò sarebbe, comunque, rilevabile attraverso i moderni processi e metodi di analisi. Quel che, invece, non sopravvive all'arma punzonata e collaudata è il certificato, un documento in carta. Un'arma ha una vita media di venti anni, mentre il certificato normalmente lo si smarrisce dopo qualche anno e non lo ritrova più. D'altra parte esso è perfettamente superfluo, tanto che, quando i nostri esportatori vanno a vendere armi da caccia all'estero e le accompagnano con i predetti certificati, l'acquirente straniero normalmente li respinge, asserendo che l'unica cosa che gli interessa è la punzonatura.

Ed è così per tutti i paesi. Il Banco di prova di Gardone Val Trompia ha infatti pubblicato tutti i tipi di punzoni esistenti nei vari Banchi, in Europa e fuori d'Europa: ogni Banco ha una sua sigla e il suo metodo di punzonatura. L'arma viene garantita da questo marchio impresso nella sua parte metallica. Inoltre, la legge n. 186, per le armi provenienti dall'estero sprovviste del marchio di prova dello Stato di origine, dispone la punzonatura presso il Banco di Gardone; vale a dire che chi vuole importare in Italia armi non collaudate nel paese d'origine ha l'obbligo di mandarle a Gardone per il collaudo.

La proposta facoltatività del certificato, e non l'abolizione *sic et sempliciter*, come potrebbe sembrare inizialmente più logico, è determinata dalla necessità di conciliare le esigenze delle categorie interessate alla produzione armiera e, nel contempo, di salvaguardare gli interessi di una particolare produzione di armi di alto pregio.

L'istituzione di una sezione staccata del Banco di prova di Gardone è possibile solo

dove l'industria abbia assunto una certa importanza. Vale a dire: esiste un unico Banco di prova in Italia, però la legge n. 186 prevede che, qualora si sviluppi in altra parte del territorio nazionale una attività produttiva di questo tipo, è possibile istituirne una sezione staccata. L'articolo 2 dà in proposito facoltà al Consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone di autorizzare il collaudo delle armi da fuoco portatili anche presso le industrie produttrici, qualora esse siano in grado di corrispondere alle esigenze previste dalla legge stessa. A queste condizioni, cioè, il collaudatore di Gardone Val Trompia va sul posto a collaudare le armi, evitando in tal modo non solo il trasporto delel armi stesse, ma anche il carico e lo scarico dai registri.

Il Relatore, concludendo, ritiene che la proposta di legge n. 4437 sia fondata su valide ragioni ed invita pertanto la Commissione ad approvarla.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BRIGHENTI. Sono d'accordo con lo spirito del progetto di legge, perché esso va incontro ad alcune reali esigenze che sono già state ripetutamente manifestate dalla categoria. Sono pure d'accordo sull'articolo 1, che stabilisce il rilascio facoltativo del certificato. Debbo esprimere invece le mie riserve sull'articolo 2, circa la possibilità che la punzonatura avvenga a livello aziendale.

È ovvio infatti che ciò favorisce soprattutto le grandi aziende, in quanto le piccole aziende artigiane cui faceva riferimento il collega Colleoni non hanno ovviamente la possibilità, per mancanza di locali e di attrezzatura, di far arrivare nella fabbrica i collaudatori per la punzonatura. Ho quindi l'impressione che questo secondo articolo aggravi le possibilità di concorrenza da parte delle grandi aziende rispetto alle piccole.

Fermo questo punto, ripeto comunque di essere d'accordo con lo spirito della proposta di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do la parola all'onorevole Relatore per la replica.

COLLEONI, *Relatore*. Il collega Brighenti ha sottolineato soltanto uno degli aspetti del provvedimento: quello per cui l'istituzione di un Banco di prova presso le diverse aziende è possibile soltanto per quelle che dispongono di attrezzature convenienti e, quindi, non alle piccole imprese.

A parte il fatto che, comunque, trasportare centinaia di pezzi fuori dalla fabbrica, per poi riportarli indietro, renderebbe assai complessa l'operazione – per cui il provvedimento verrebbe ad avere una sua giustificata utilità anche per le sole grandi aziende – non è soltanto questo l'aspetto da sottolineare: vi è anche la prospettiva che, qualora si sviluppassero attività di questo tipo in qualunque altra parte del territorio nazionale, il consiglio di amministrazione del Banco può istituire sezioni staccate e, allora, è ovvio che esse andrebbero a localizzarsi dove necessario.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. In linea di massima il Governo è favorevole a questa proposta di legge.

Vorrei però – anche perché gli uffici tecnici hanno avanzato alcuni rilievi – sottoporre alla Commissione quelli relativi all'articolo 2, nel quale si dice che è facoltà del consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia di autorizzare la prova delle armi da fuoco portatili anche presso la ditta produttrice.

Questo potrebbe dar luogo a certi inconvenienti: infatti si fa osservare che già l'articolo 2 della legge n. 186 prevede la istituzione di sezioni staccate del Banco nazionale in località nelle quali l'industria delle armi abbia assunto importanza particolare. L'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1965 contiene le modalità per la istituzione di questa sezione, prevedendo anche che l'iniziativa al riguardo possa pure essere proposta da enti ed associazioni che si assumano i relativi oneri per il funzionamento della sezione staccata. Pertanto l'esigenza caldeggiata risulta già soddisfatta dalle disposizioni vigenti e non si ritiene perciò necessario introdurre nuove disposizioni.

In via subordinata, si fa osservare che non è possibile comunque attribuire al Consiglio d'amministrazione del Banco nazionale il potere di autorizzare la prova delle armi da fuoco portatili presso le ditte produttrici. Tale potere dovrebbe essere attribuito al Ministero, per cui il Governo propone il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo 2:

ART. 2.

« Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è aggiunto il seguente comma:

Il Consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia

può chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili siano sottoposte a prova presso lo stabilimento di produzione, qualora la impresa interessata disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della Sezione, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della Sezione ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

All'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è sostituito dal seguente:

« La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, può essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

Dopo il comma secondo dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186 è inserito il seguente:

« È in facoltà del Consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone V. T., di autorizzare, a richiesta, la prova delle armi da fuoco portatili anche presso la ditta produttrice, qualora la medesima disponga e metta ad esclusiva e completa disposizione del Banco o della sezione, attrezzati locali, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della sezione ».

COLLEONI, *Relatore*. Avrei preferito approvare l'articolo 2 nel testo originario della proposta di legge, che è estremamente semplice e rende superflue molte formalità; tuttavia, se il Sottosegretario ritiene fondata l'esigenza dell'autorizzazione del Ministero, accettiamo l'emendamento del Governo e nel contempo ritiriamo il nostro testo dell'articolo 2.

BRIGHENTI. Non condivido quanto affermato dall'onorevole Sottosegretario, perché mi sembra che il nuovo articolo da lui presentato costituisca una norma restrittiva rispetto a quanto prevede l'articolo 2 nel testo della proposta di legge, il quale in sostanza ammette la possibilità per il Banco nazionale di prova di procedere ai collaudi presso le sezioni staccate. Se invece occorre rivolgersi addirittura al Ministero per avere l'autorizzazione, tutta la procedura burocratica si complica e quindi quella disposizione assume un carattere defatigante e restrittivo.

ROMUALDI. Quel permesso deve essere richiesto al Ministero. Ritengo che ciò costituisca una garanzia, perché altrimenti tutto resterebbe a discrezione delle ditte produttrici.

CATALDO. Noi siamo contrari all'emendamento governativo, perché avremmo inteso modificare l'articolo 2 addirittura in senso del tutto opposto. In esso sono richieste espressamente determinate condizioni, quale quella di mettere a disposizione del Banco di prova idonei locali, ritenuti tali a giudizio insindacabile del Banco e della sezione: ciò sarebbe dovuto bastare a fornire le opportune garanzie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo del Governo, del quale ho dato già lettura, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(*È approvato*).

L'articolo 2 è pertanto approvato nel nuovo testo presentato dal Governo.

La proposta di legge n. 4437 sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate e distrutte a seguito di pubbliche calamità (4675).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge n. 4675: « Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 23 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità », approvato dalla IX Commissione del Senato nella seduta del 12 dicembre 1967.

Il relatore, onorevole Helfer, ha facoltà di svolgere la relazione.

HELFER, *Relatore*. Gli interventi legislativi – con leggi o con decreti-legge – a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane colpite da calamità pubbliche costituiscono ormai una lunga serie dal 1949 ad oggi. Le tappe legislative possono essere così riassunte, e in gran parte sono citate nell'articolo 1 del disegno di legge oggi al nostro esame: un primo decreto-legge del 1949; il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952; la legge n. 265 del 1963; un'altra legge ancora del 6 aprile 1965; ora, senza contare i due recenti superdecreti, il Governo ha presentato questo disegno di legge oggi in discussione e già approvato dal Senato.

Con esso si propone un ulteriore aumento degli stanziamenti a favore delle aziende industriali, commerciali e artigiane danneggiate o distrutte da pubbliche calamità a carico dei Ministeri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato. Esso in sostanza stabilisce l'elevazione dei fondi di dotazione per un totale di 2250 milioni, suddivisi in 700 milioni per il fondo di anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265; in 1150 milioni per aumento del limite di spesa previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351; e in 400 milioni per aumento del limite di spesa previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265.

Vorrei a questo punto, per inciso, far notare ai membri della Commissione e, soprattutto, al rappresentante del Governo il numero enorme di leggi richiamate da quest'articolo 1: al solo leggerle tutte c'è da perdere la testa!

Comunque la sostanza è questa: gli interventi predetti, da iscriversi, in parte, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e, per il rimanente, a carico di quello del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, sono diretti a finanziare gli interessi dei mutui accesi sino all'80 per cento dei danni subiti in favore di coloro che, essendo titolari di aziende industriali, commerciali o artigiane, si impegnano a ricostruire tali aziende entro un determinato periodo di tempo.

Le condizioni per ottenere il credito sono: l'impegno di eseguire le opere previste entro un determinato termine e l'altro impegno di reperire presso le banche, con garanzie proprie, i fondi relativi, sui quali il Governo darà poi il contributo in conto interessi.

Una seconda possibilità è quella di un contributo molto più modesto, rispetto all'80 per cento, concesso direttamente dal Ministero, su indicazione e su domanda controllata dall'autorità prefettizia.

L'unica novità sostanziale, come procedura, prevista da questa legge è quella di cui all'articolo 2, dove si colma una lacuna dei precedenti dispositivi di legge: non era previsto, cioè, il termine entro il quale la domanda di contributo doveva esser presentata. Adesso i termini vengono fissati in 120 giorni, oltre i quali non si può più usufruire dei benefici della legge.

Il disegno di legge in discussione è stato già approvato dal Senato e io penso che possa essere a sua volta approvato dalla Camera, perché in fondo non si tratta che di riprendere i passi di un cammino già percorso e collaudato, a beneficio di imprese che attendono di veder soddisfatte interamente le loro richieste, dopo essere passate per il duro calvario delle recenti calamità.

Circa la copertura della spesa c'è il parere favorevole della Commissione Bilancio che rende valido il disposto dell'articolo 3, per cui si può procedere senza preoccupazioni in questo senso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BONTADE MARGHERITA. Praticamente il disegno di legge si concretizza in un aumento di fondi per stanziamenti già deliberati, sicchè anche in rapporto alle gravissime calamità che hanno afflitto ultimamente la Sicilia, mi pare che esso meriti la nostra approvazione.

ROMUALDI. Il mio gruppo è favorevole all'approvazione del presente disegno di legge. Vorrei solo far notare che, a nostro avviso, data la natura delle calamità che a volte si debbono purtroppo prendere in considerazione, il limite di 120 giorni di cui all'articolo 2 è eccessivamente ristretto. In Sicilia, per esempio, ci siamo trovati di fronte a calamità che non si sviluppano in una o due giornate, ma addirittura in un arco di mesi. Vi sono situazioni in cui chi deve ricostruire la propria azienda non è in grado di decidere immediatamente dove e come possa ricostruirla.

Ritengo pertanto che, se un limite si deve porre, questo non sia di 120 giorni, ma almeno di sei mesi. E in tal senso presento emendamento formale.

BRIGHENTI. Ovviamente non ci opporremo a questo disegno di legge, perché ci rendiamo conto delle necessità delle categorie interessate e perché riteniamo che questo prov-

vedimento servirà, almeno in parte, a correggere le previsioni del passato, risultate non aderenti alla realtà, ai bisogni dei sinistrati e all'entità dei danni subiti.

Ma, a questo punto, sorge impellente una domanda: questi stanziamenti saranno sufficienti a fare fronte almeno alle richieste già presentate e che non sono state evase, indipendentemente da quelle che ancora dovranno venire, derivanti dai terremotati in Sicilia? Il Governo dovrebbe essere in grado di rispondere a questa domanda, in base ai dati in possesso delle prefetture. Questi stanziamenti saranno almeno in grado di sanare effettivamente le situazioni del passato? Oppure serviranno soltanto per sistemare qualche pratica, lasciando nel suo complesso insoluto il problema?

BIAGGI FRANCANTONIO. Noi liberali ci dichiariamo favorevoli a questo disegno di legge, anche se condividiamo le perplessità del collega Romualdi circa i termini per le domande di credito. Però l'approvazione in questa sede di un emendamento, potrebbe provocare la decadenza del disegno di legge, per sopravvento scioglimento della Camera, per cui sarebbe forse preferibile ritirare l'emendamento.

Vorrei inoltre fare un'osservazione in ordine alla copertura finanziaria. Noi riteniamo che la copertura delle spese straordinarie debba trovarsi nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, quel famoso articolo cioè con cui viene finanziato il disegno di legge, al nostro esame in sede referente, sull'elettrificazione rurale, attraverso fondi che andrebbero meglio spesi per alleviare le sofferenze del popolo anziché per incrementare passivi tipo quello dell'ENEL.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Darò ora la parola al Relatore, per la replica, e successivamente al rappresentante del Governo.

HELFER, *Relatore*. Non sono in grado di rispondere alla domanda del collega Brighenti, perché non dispongo degli elementi necessari, che dovrebbero, però, essere a conoscenza delle Prefetture e, quindi, del Governo. A mio avviso, comunque, il provvedimento dovrebbe essere sufficiente a sanare le situazioni non ancora del tutto perfezionate.

Per quel che riguarda il termine di 120 giorni per la presentazione delle domande, ritenuti un margine di tempo troppo breve, faccio notare che tale periodo decorre dal giorno della pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e che, quindi, quel lasso di tempo dovrebbe essere sufficiente.

ROMUALDI. Ma si deve pensare anche alle domande che verranno presentate in seguito!

HELFER, *Relatore*. Comunque ritengo che sia opportuno approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato, onde evitare di correre il rischio di vederlo rinviato alla prossima legislatura!

Per quanto riguarda l'altra osservazione del collega Biaggi Francantonio, non è mia competenza rispondere alla sua richiesta di diversa destinazione di fondi e ritengo che il problema debba essere trattato a più alto livello: d'altra parte sono ormai venti anni che si è sempre inserito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un capitolo che accantona determinati fondi per eventuali leggi da approvare nel corso dell'anno finanziario.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Ringrazio il Relatore e tutti gli intervenuti nel dibattito. Faccio innanzitutto rilevare che questo provvedimento è stato presentato al Senato il 13 novembre 1967 e, quindi, prescinde dagli eventi calamitosi che si sono verificati successivamente. È evidente d'altra parte che la cifra stanziata è così esigua che con questo stanziamento niente di niente potrebbe esser fatto a favore dei terremotati siciliani.

Nella relazione al disegno di legge è stato chiarito lo scopo che esso si prefigge. Vi si legge infatti che sono stati sinora stanziati per gli scopi predetti 10.300 milioni per finanziamenti con fondi statali o assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato, 4.900 milioni per contributi sino al 20 per cento del danno e per interessi sui mutui, e 2.330 milioni per contributi sino al 90 per cento del danno a favore delle piccole imprese. Sono stati quindi spesi in totale 17.530 milioni. La relazione così continua: « A seguito delle avversità naturali verificatesi negli anni scorsi, alle quali è già stato riconosciuto il carattere di pubblica calamità, sono divenute operanti le disposizioni legislative che prevedono la concessione, nelle forme sopradescritte, della provvidenza alle imprese danneggiate, molte delle quali sono già in possesso del decreto prefettizio di accertamento del danno subìto. Poiché i fondi che residuano dai precedenti stanziamenti, di cui si è fatto sopra cenno, sono ormai esauriti, occorre integrare i fondi stessi, al fine di provvedere alla erogazione delle provvidenze in parola ».

Quindi si tratta di provvedere ad esigenze già maturate e che sono state nel frattempo statisticamente elaborate: pertanto è certo che

con questi stanziamenti si viene incontro a necessità già acclarate. Mi pare perciò che non vi sia alcuna ragione valida per allungare i termini delle pratiche; al contrario, l'approvazione di un emendamento ci costingerebbe a rinviare il disegno di legge al Senato, con il rischio di farlo decadere.

ROMUALDI. Dopo le spiegazioni del rappresentante del Governo, non insisto nella mia proposta, intesa ad allungare i termini per la presentazione delle domande.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione degli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti – il collega Romualdi ha infatti ritirato il suo emendamento formale – darò lettura degli articoli e li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, numero 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità è elevato da lire 10.300 milioni a lire 11.000 milioni.

Il limite di spesa di lire 4.900 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 6.050 milioni.

Il limite di spesa di lire 2.330 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-*bis* del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 2.730 milioni.

La maggiore spesa prevista dal primo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968; quella di cui al secondo comma nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, in ragione di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968; e la spesa prevista dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1967 e di lire 150 milioni per l'anno 1968.

(*È approvato*).

ART. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è aggiunto il seguente comma:

« Le domande per ottenere le provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere presentate, a pena di decadenza, al Prefetto competente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al precedente comma ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli anni 1967 e 1968, riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel suo complesso in fine di seduta.

Seguito della discussione abbinata del disegno di legge: Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio (4737); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Origlia ed altri: Finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese esercenti il commercio (332); Mazzoni ed altri: Modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni, sul finanziamento a medio termine al commercio (515); Demarchi: Credito agevolato di esercizio per i gruppi di acquisto collettivi (897); Olmini ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali e agli enti cooperativi (4436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » (4737); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Origlia, Belotti, De' Cocci, Riccio, Bianchi Ge-

rardo: « Finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese esercenti il commercio » (332); Mazzoni, Armaroli, Granati, Pigni, Spallone, Angelino, Raffaelli, Amasio, Cacciatore: « Modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016 e successive modificazioni, sul finanziamento a medio termine al commercio » (515); Demarchi: « Credito agevolato di esercizio per i gruppi di acquisto collettivi » (897); Olmini, Raffaelli, Spallone, Mazzoni, D'Onofrio, Bastianelli, Lenti, Amasio, Golinelli, Cataldo: « Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali e agli Enti cooperativi » (4436).

Nel corso della precedente seduta, il collega Merenda ha svolto la sua relazione. Dichiaro ora aperta la discussione generale.

OLMINI. Noi ci troviamo tutti in una situazione almeno strana, quello cioè di prorogare una legge che non piace a nessuno e che è giudicata inadeguata ed insufficiente dalla gran parte dell'opinione pubblica ad essa interessata; la cosa ancor più strana è che il Relatore ritiene che essa dovrà essere prorogata anche nel 1969 e nel 1970, confermando quindi una volontà – almeno personale – di proseguire su una strada che non soddisfa la categoria interessata.

Non siamo del resto i soli a pensarla così. Lo dicono prima di tutto i commercianti, che non hanno potuto, e forse in qualche caso neanche voluto, utilizzare la legge n. 1016. Basti una cifra: 6.000 domande circa in sette anni, a indicare che la legge certamente non costituisce un forte incentivo allo sviluppo del settore. Ma ancora più indicativo è che sono anche avanzati dei soldi; tanto che la proroga, per la quale non viene indicata copertura finanziaria, viene finanziata con i residui degli esercizi passati.

Lo dicono anche i dirigenti degli istituti bancari. Nel recente convegno di Milano, il direttore del Mediocredito lombardo affermava che la n. 1016 è una legge che ha avuto finora una ben modesta incidenza nel processo di rinnovamento delle strutture mercantili. Dicono così gli stessi dirigenti degli organismi sindacali (quelli di sinistra, per intenderci), e lo afferma lo stesso collega Origlia nella relazione alla sua proposta di legge n. 332.

L'argomentazione che oggi rimane tempo sufficiente solo per la proroga è un po', come dire, di comodo. Ci sono infatti proposte di legge giacenti dal 1963 negli archivi, quella presentata dall'onorevole Origlia per esempio e quella mia dello scorso anno. Già lo scorso anno si sapeva che la legge n. 1016 sarebbe scaduta il 31 dicembre 1967, era quindi possibile affrontare l'intera questione, tenuta presente la opposizione generale del settore interessato. La verità è che non si è voluto e non si vuole affrontare a fondo il problema del credito al piccolo e medio commercio, contraddicendo in questo anche lo stesso Piano quinquennale.

Il collega Merenda nella relazione ha sì cercato di collegare la proroga al Piano quinquennale, il quale effettivamente prevede lo sviluppo delle aziende, nonché incentivi per la costituzione di forme associative fra dettaglianti. Ma come è possibile realizzare tutto ciò con un simile provvedimento di proroga? Si potrà prevedere per quest'anno, forse, nella migliore delle ipotesi, un finanziamento a due o tre mila aziende, su un totale di circa 800 mila!

Qual'è la realtà del settore distributivo? C'è una esigenza profonda, da tutti sentita, di rinnovare le attrezzature, di ammodernare i sistemi e le tecniche di vendita, di diminuire i costi, di migliorare i servizi per il consumatore. C'è uno studio, risalente a due anni fa, di una rivista specializzata, che prevedeva dal 1967 al 1971 investimenti al dettaglio per 1.230 miliardi, cioè circa 2500 miliardi annui. Gli esercenti vogliono rinnovare. Desidero ricordare qui una inchiesta in cui la grande maggioranza degli esercenti interpellati, circa novecento, si dichiarava d'accordo nell'affrontare un rinnovamento delle strutture dei locali, delle tecniche di vendita, delle catene del freddo e così via. C'è stato, e lo debbo rilevare, da parte del mondo cooperativo un grande sforzo per aggiornarsi. Fino al 1966, le sole cooperative aderenti alla Lega delle cooperative avevano attrezzato al libero servizio 452 negozi, cioè circa un quarto di tutti i negozi rinnovati in Italia in questi anni. Aggiungo ancora che i Comuni tentano di avviare una certa politica di insediamento commerciale nelle grandi città e nei rioni, indispensabile per un certo tipo di sviluppo caratteristico dei grandi agglomerati urbani. Tanto che, per esempio, in quasi tutti i grandi Comuni è in atto la revisione della gamma merceologica, cioè di uno degli elementi essenziali, secondo me, per attuare un certo tipo di rinnovamento.

Di fronte a tali esigenze, qual'è la realtà? Manca una legge sulle licenze (anche se il Ministro, in sede di discussione del bilancio, ha detto che questa riforma sarà attuata nella prossima legislatura); manca una legge sul credito adeguata allo sviluppo del piccolo e medio esercizio commerciale. Proporre oggi solo la proroga della legge n. 1016 significa, secondo me, non intervenire efficacemente nel-

lo sforzo rinnovatore dei dettaglianti e rinviare invece questo eventuale intervento ad una fase nella quale le grandi imprese finanziarie commerciali italiane e straniere avranno già effettuato forti investimenti nel settore, proprio utilizzando una certa congiuntura favorevole e una certa espansione dei consumi.

Avremo quindi da un lato un fenomeno di insediamento, nei punti di più alto reddito, di grandi supermercati e di magazzini a prezzo unico, e dall'altro un fenomeno di emarginazione delle piccole – e forse anche, in qualche caso, delle medie – aziende commerciali.

Le critiche alla legge n. 1016 riguardano – riferisco non soltanto un'opinione personale, ma quella di tutto il settore interessato – i fondi inadeguati e i limiti temporali assai ristretti. Il tutto si concreta nella mancanza di una linea di fondo, di politica commerciale, che, essendo stata decisa una proroga, invece che il rinnovo di tutta la normativa in materia di commercio, s'intende voler perpetuare.

Un altro rilievo critico riguarda l'esclusione dal credito agevolato per la costruzione e l'acquisto di nuovi locali e magazzini. È questo un punto importante, se si vuole che la rete distributiva si realizzi positivamente anche nei nuovi insediamenti urbanistici.

Un altro limite della vecchia legge era quello che riguardava le forme associative. Si dice, in proposito, che in Italia siamo molto in ritardo in questo senso, ma ciò è dovuto anche al fatto che è mancato finora ogni incentivo al riguardo. Ed è indubbio che di questo ritardo ci dovremo ancora lamentare se si continuerà ad andare avanti con proroghe di questo tipo.

Ma ci sono ancora due fattori importanti da segnalare come assai carenti nella vecchia legge e che permangono anche nella proroga ora proposta. Il primo di essi è il tasso d'interesse del 5 per cento. Se s'intende veramente stimolare i commercianti, spingerli verso le innovazioni, dare loro fiducia in prospettiva, il modo più naturale sarebbe quello di stabilire un tasso più basso: il 3 per cento favorirebbe veramente i piccoli esercenti.

La seconda questione è quella che riguarda le garanzie. Questo è un vecchio discorso. Certamente i piccoli e medi esercenti di garanzie reali ne possono dare ben poche e, quindi, quando vogliono rinnovarli, devono servirsi del credito commerciale, che è pesante. Nè possono costituire forme associative tra loro sinché non sono in grado di offrire garanzie reali. Se si pensa che un piccolo o medio esercente deve spendere, per rinnovare l'esercizio, almeno 20-30 milioni, si comprenderà che ben difficilmente la sua azienda potrà offrire garanzie reali per un simile finanziamento. Gli unici che sono in grado di farlo sono i grandi esercenti e, così, il denaro va a chi già ce l'ha. E ne vanno di mezzo i più deboli, che, invece, avrebbero maggiore bisogno di essere aiutati.

In proposito ho l'impressione che questa proroga, così come l'assenza di una disciplina definitiva delle licenze, tendano in fondo a favorire il processo di liquidazione di una certa percentuale di piccole e medie aziende e a promuovere un nuovo assetto della rete distributiva, la cui parte più redditizia sarà in mano ai grandi negozi. Quello che critico nel Governo non è tanto la mancanza di una politica in sé e per sé, quanto che tale mancanza significa favorire di fatto l'insediamento e lo sviluppo delle grandi concentrazioni commerciali.

In questo disegno di legge, si è detto, ci sono due grosse novità: l'estensione dei finanziamenti anche agli enti economici collettivi e l'estensione del medio credito ai piccoli e medi commercianti per l'acquisto dell'immobile. Riguardo alla prima, che cosa si intende con l'espressione: « enti economici e collettivi » ? Se si pensa a forme associative, si dovrebbe fare preciso riferimento alle cooperative e ai consorzi. Il collega Merenda ha detto chiaramente quale sia una delle forme associative di enti economici previste: è la cosiddetta « catena ». Diciamo subito a questo riguardo che l'articolo 2 deve essere emendato nel senso di escludere la « catena » dal beneficio di utilizzo di questi fondi. Essa infatti valorizza il grossista, che vende non al dettagliante, ma attraverso il dettagliante, riducendolo in effetti ad un porgitore, ad un dipendente. Quindi, ripetiamo, la « catena » deve essere esclusa dai benefici. Dobbiamo invece puntare sui gruppi di acquisto, che tendono appunto ad escludere il grossista e che devono essere messi in grado di svolgere una politica autonoma. Incentivare veramente le forme associative significa incentivare quelle forme dove l'esercente è autonomo e dirige lui l'attività, non quelle nelle quali egli sia un dipendente o uno strumento della « catena » stessa. È in questo senso dunque che è necessario assicurare il credito agevolato ai gruppi d'acquisto, per i quali – va ricordato – la stessa Confederazione del commercio ha preparato uno statuto tipo, che salvaguarda pienamente l'autonomia dei dettaglianti che ne fanno parte.

Ai fini predetti, proporremo perciò degli emendamenti, diretti appunto a sopprimere la congiunzione « e » nell'espressione « En-

ti economici e collettivi » e a stabilire che gli enti di cui all'articolo 2 devono avere come caratteristica essenziale quella di essere formati dai soli dettaglianti iscritti negli elenchi nominativi della Cassa mutua commercianti per un'imponibile sino a tre milioni di lire, escludendo coloro i quali superino questo limite.

La seconda novità riguarda l'estensione del medio credito senza contributo per l'acquisto degli immobili. Può essere accettabile, ma non è abbastanza. Non è comunque sufficiente a far marciare il settore in modo rapido. Anche per i locali nuovi da acquistare e per le scorte deve essere infatti concesso il credito agevolato. E mi riferisco soprattutto a quegli esercizi da collocare nei nuovi insediamenti urbanistici.

Faccio un esempio pratico: quando a Milano o in una qualunque altra grande città si procede alle gare di appalto per vendere o dare in affitto grandi locali, è chiaro che non è il piccolo o medio esercente che può parteciparvi, senza l'incentivo di una legge che lo aiuti per questo tipo di finanziamento (30-40 milioni).

Del resto, questa opinione non è solo mia, ma anche del collega Origlia, come si desume dalla proposta di legge di sua iniziativa.

ORIGLIA. Io tra supermercati e cooperative non faccio mica molta differenza!

OLMINI. Ho già parlato delle questioni del tasso d'interesse e delle garanzie fiduciarie. L'emendamento che intendiamo presentare a questo proposito prevede un fondo interbancario degli istituti incaricati, per garantire la possibilità di finanziamento alle piccole o medie imprese che non possano dare sufficienti garanzie reali, una volta naturalmente accertata la serietà dell'imprenditore. È questa una novità che dobbiamo inserire nella legge.

Per concludere: non v'è dubbio che il presente provvedimento di proroga ha deluso i commercianti, che chiedevano molto di più. Esso giunge volutamente in ritardo e non affronta le questioni di fondo, come dimostra la previsione del relatore Merenda di un ulteriore rinnovo nel 1969-70. Il Relatore a un certo punto della sua relazione affermava: gli esercenti imprenditori commerciali piccoli e medi vogliono essere gli artefici, non le vittime del processo di sviluppo. Con questo tipo di legge, tuttavia, essi sono proprio le vittime.

Nessuno può sostenere che, nell'attuale situazione italiana, la categoria dei piccoli esercenti sia in grado di svolgere una sua politica. Manca una legge sulle licenze, manca una legge sul credito, e in questo modo non si giunge ad alcun risultato; le modifiche che noi invece proponiamo alla presente proroga, ma soprattutto l'intenzione del nostro gruppo di ridiscutere a fondo tutto il problema nella prossima legislatura, ci consentono di dire che vogliamo veramente fare dei piccoli imprenditori gli artefici del loro avvenire, nel loro interesse e nell'interesse della collettività nazionale.

ORIGLIA. Anche come presidente di una grande organizzazione commerciale, che in provincia di Milano conta 80 mila iscritti e ha realizzato una grande scuola professionale di oltre cinquemila allievi, ritengo di poter parlare a giusta ragione su un argomento così importante qual'è il credito al commercio.

Riconosco che il collega Olmini ha ragione su alcuni punti: i fondi sono inadeguati; i tassi più bassi sono da auspicare, il problema delle garanzie rimane insoluto, e via dicendo. Ci troviamo però alla fine della legislatura. Se il disegno di legge oggi al nostro esame non venisse approvato, succederebbe il *caos*. Chiediamo altri fondi al Governo? Non ce li può dare. D'altra parte, c'è da augurarsi che nella prossima legislatura lo argomento venga posto immediatamente all'ordine del giorno, per un esame approfondito, che dia luogo a una legge nuova diretta a disciplinare effettivamente ogni settore del commercio, grande e piccolo.

Domenica scorsa abbiamo inaugurato a Milano un grande complesso unificato. Si tratta di tanti negozi associati, con una cassa unica, che può far benissimo concorrenza ai supermercati o ai grandi magazzini, data la notevole riduzione delle spese. Questa è la strada da battere, sulla quale ci stiamo incamminando.

Abbiamo accolto con viva soddisfazione il disegno di legge n. 4737, anche se esso non risponde completamente alle nostre aspettative. Da anni stavamo chiedendo al Governo che venisse, attraverso la legge n. 1016, assicurato al commercio uno strumento creditizio adeguato alle esigenze operative delle aziende. Sono lieto quindi di rivolgere un vivo apprezzamento al Governo, perché dopo tanti anni, si è compresa l'importanza del problema e se ne è prospettata una soluzione.

Vorrei inoltre una precisazione, poiché non vi è un esplicito riferimento nel disegno di legge, per quanto concerne l'applicazione

delle garanzie alle operazioni previste, comprese quelle effettuate snza concorso di interessi.

Desidero pure fare una raccomandazione circa l'applicazione del sistema delle garanzie, che riveste grande importanza e del quale tuttavia lamentiamo da tempo l'inadeguatezza. Al fine di ovviare a tutte le lamentele, ho già avuto occasione di richiamare il sistema di garanzie adottato in altri paesi nonché quello già in vigore per le imprese artigiane, che dovrebbe ora essere esteso alle aziende commerciali. È assolutamente necessario mettere allo studio un sistema creditizio almeno simile a quelli richiamati e in questo senso presenterò un ordine del giorno, che mi auguro possa essere accolto dal Governo e dalla Commissione.

Concludo invitando i colleghi ad approvare il disegno di legge n. 4737 sollecitamente, in modo che esso possa essere subito trasmesso al Senato per la sua definitiva approvazione prima della scadenza della legislatura. Il collega Olmini ha fatto dei rilievi su di essi, in parte giustificati, ma ritengo che la legge organica da lui auspicata debba essere affidata alla prossima Camera, nella quale, se ne faremo ancora parte, ci batteremo per ottenerla. Per ora accontentiamoci di questo provvedimento, di per sè già buono e che deve essere soltanto migliorato in alcuni suoi particolari.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DOSI

DEMARCHI. Desidero associarmi in gran parte ai rilievi avanzati dal collega Olmini, soprattutto quando egli ha affermato che il provvedimento in discussione deve essere rinnovato al più presto, per potere dare ai commercianti i mezzi necessari per far fronte all'invasione dei *supermarket* e dei grandi magazzini. In proposito debbo manifestare il mio disappunto perché quanto formava oggetto della mia proposta di legge n. 897 non è stato adeguatamente preso in considerazione. Bisogna infatti sempre tener presente come sia essenziale ridurre i costi di distribuzione; ed appunto a questo tendeva la mia proposta di legge, proponendosi di favorire lo sviluppo di tutte le forme associative tra commercianti, sì da permettere loro di operare acquisti in grandi quantitativi.

Il disegno di legge oggi in discussione, invece, concede contributi per il rifornimento di merci solo al 30 per cento, riservando il 70 per cento ai programmi di apprestamento, ampliamento e rinnovo delle attrezzature, nonché all'acquisto dei locali. Solo nell'acquisto di grandi quantitativi di merce vi è effettiva possibilità di riduzione dei costi. A me spiace quindi che non sia stata esattamente valutata la mia proposta di legge: sarebbe stato molto utile che fosse stata discussa, poiché accettare quanto io proponevo avrebbe avuto il significato di avviare in concreto l'ammodernamento del settore commerciale.

BALDANI GUERRA. È l'occasione questa per ripetere ancora una volta come la legge n. 1016 non abbia dato quei risultati che molti si attendevano. Lo stesso Relatore mi pare abbia fatto riferimento all'esiguo numero di imprese che hanno potuto godere dei suoi vantaggi.

La verità è che al commercio – se ne è parlato spesso – tutte le forze politiche affermano di voler dare un aiuto concreto; tuttavia, mentre siamo sempre assai sensibili agli interessi particolari dei lavoratori, in particolare degli operai, quando si tratta degli interessi di piccoli operatori economici – o piccoli lavoratori autonomi, se preferite – le difficoltà diventano enormi, la sensibilità minore. Un po' perché quella categoria non trova forme valide di organizzazione, un po' perché, per la loro particolare formazione mentale individualistica, i suoi componenti non riescono a intendere la necessità di sostenere la battaglia politica per ottenere risultati più concreti, noi siamo qui a dover registrare che gli artigiani hanno trovato eque forme di difesa e di tutela dei loro interessi, e lo stesso hanno ottenuto i contadini, i coltivatori diretti, mentre i piccoli operatori economici sono piuttosto abbandonati a se stessi, di fronte al dinamismo di altri settori.

A Verona, nella sola mia provincia, i coltivatori diretti che hanno goduto dei benefici previsti dalla legge sulla piccola proprietà contadina sono circa novemila, mentre i commercianti in tutta Italia che hanno potuto godere dei piccoli vantaggi della legge n. 1016 sono appena seimila. Una sproporzione evidentissima!

È necessario quindi che il Parlamento affronti in termini nuovi, più radicali, tutta questa complessa materia. Non possiamo fare continuamente del paternalismo, sollecitando i commercianti a rinnovarsi, a sostituire le loro vecchie attrezzature, ad affrontare debiti, senza dar loro la possibilità in termini concreti, in termini di adeguata politica del credito, di risolvere i loro problemi. Dobbiamo evitare di fare del paternalismo, e mi auguro

che la prossima legislatura terrà presente questa linea di condotta, per imboccare invece la via di una politica di incentivazione, come è stato fatto più seriamente nei settori dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Tutti riconosciamo che la legge n. 1016 si è rivelata insufficiente, sia sotto il profilo del numero delle aziende che hanno ottenuto il credito, sia sotto il profilo dei criteri e dei limiti di assegnazione dello stesso. Non era ammesso il credito per l'acquisto dell'immobile, e nessuno può avventurarsi a rinnovare le proprie attrezzature se non ha la disponibilità in proprio del locale (anche perché la legge sull'avviamento commerciale mi pare abbia dato scarsi risultati). Alla concessione di credito agevolato non erano ammessi i gruppi di acquisto collettivo; era esclusa la formazione di scorte; non era neanche ammessa la possibilità di attingere al medio credito ordinario in via permanente, con o senza il contributo dello Stato: e queste erano, in definitiva, le rivendicazioni, vecchie di anni ed anni, della categoria.

Ora, il disegno di legge n. 4737 accoglie alcune di queste rivendicazioni, seppure parzialmente. In via di principio, però, si afferma la possibilità di potere attraverso il credito normale, senza il contributo dello Stato, acquistare l'immobile; si ammettono i gruppi di acquisto collettivo; si dà la possibilità, sino al limite del 30 per cento, di ottenere credito per l'acquisto di scorte. Sono affermazioni di principio, quindi, che meritano di essere considerate in termini positivi.

Si dice che il meccanismo della legge è tale che i commercianti non vi possono nutrire eccessiva fiducia. Staremo a vedere. Vi è comunque nella proroga un accoglimento parziale delle rivendicazioni della categoria, al quale possiamo e dobbiamo dire di sì, auspicando nel contempo che si arrivi nella prossima legislatura – non alla fine, ma all'inizio – a proporre all'esame del Parlamento la possibilità di ridiscutere tutta questa materia nel suo complesso per una definitiva e radicale riforma.

CATALDO. Il mio intervento sarà molto breve, solo per far notare la stranezza di questa discussione. Strana non nel contenuto, ma nelle premesse che ognuno degli oratori ha dovuto fare: dichiarare cioè le deficienze e i limiti della legge che oggi stiamo per prorogare, e nel contempo doverla approvare per uno stato di necessità; e strana anche perché emerge il cosiddetto principio della raccomandazione per la prossima legislatura. Ciò che non riusciamo a realizzare attualmente – è stato detto – lo realizzeremo nella prossima legislatura.

Mi pare che a questo punto sia opportuno porsi un interrogativo: di chi la responsabilità se siamo arrivati così in ritardo? Non mi sembra che tale responsabilità possa essere addebitata all'opposizione, né tanto meno a quella di sinistra; se responsabilità vi sono, queste sono della maggioranza e del Governo.

Proroga della legge n. 1016. Tutti i gruppi hanno sostenuto che essa non ha ottenuto gli scopi per cui venne emanata, perché gli stanziamenti erano esigui, perché i criteri erano restrittivi – in particolare perché limitati all'ammodernamento delle attrezzature – per i suoi limiti temporali. Vengono superati questi limiti con il presente disegno di legge? Inoltre: l'obiettivo della riduzione del tasso d'interesse non viene raggiunto, il sistema attuale delle garanzie non viene superato.

Una buona innovazione è che i benefici vengono estesi agli enti economici e collettivi, ma è una espressione, questa, tutt'altro che chiara, come è già stato rilevato, e che dà origine a notevoli dubbi. Va chiarito, anzitutto, se tra questi enti economici sono comprese le cooperative: in proposito attendiamo una risposta dal Relatore. Poi vi è quella « e », della quale non comprendiamo il significato. Infine, c'è la questione delle « catene » e dei gruppi d'acquisto: sappiamo che nelle prime il perno è costituito dal grossista, mentre i gruppi d'acquisto sono organizzazioni consorziali tra piccoli operatori economici, che si uniscono per sopperire alle difficoltà che si presentano loro come singoli. A nostro avviso, i benefici previsti dalla legge di proroga devono andare esclusivamente ai gruppi d'acquisto.

Pertanto, anche le modifiche vantate nei confronti della vecchia legge destano allo stato attuale notevoli perplessità, che auspichiamo siano superate, e, a tal fine, presenteremo tutta una serie di emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e do al Relatore la parola per la replica.

MERENDA, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad ammettere esplicitamente che questo disegno di legge, pur risolvendo alcuni problemi relativi all'ammodernamento della struttura commerciale, non li risolve tutti. Così non ho difficoltà ad ammettere che il problema delle garanzie è un problema che deve essere affrontato, così come l'accesso al credito agevolato anche per l'acquisto degli im-

mobili e per la costituzione delle scorte. Come ho già detto nella relazione, questo provvedimento si propone solo di utilizzare i fondi ancora disponibili; non si limita però soltanto a questo, ma cerca anche, per quanto possibile, di migliorare le norme della legge n. 1016. Ho già detto infatti che il disegno di legge non presenta indicazioni di copertura, appunto perché si tratta soltanto di utilizzare tre miliardi e mezzo già stanziati che sono rimasti inutilizzati.

A questo proposito è stato qui affermato che, se i fondi erano rimasti inutilizzati, ciò significava che il meccanismo della legge era tale per cui gli operatori economici non avevano ritenuto conveniente accedere al credito concesso a quelle determinate condizioni. A mio avviso invece la 1016 ha trovato scarsa applicazione per il fatto che nessun commerciante può avere convenienza ad ammodernare l'azienda in locali non propri, nonostante la legge sull'avviamento commerciale, che ha indubbiamente rappresentato a suo tempo una evoluzione positiva del problema.

Con quanto disposto dal presente disegno di legge, però, si determina l'accesso al medio credito ordinario degli operatori commerciali anche per l'acquisto di locali, senza con ciò pregiudicare l'accesso al credito agevolato per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'azienda.

È evidente che sarebbe preferibilie che vi fosse la possibilità dell'accesso al credito agevolato anche per l'acquisto dell'immobile, ma ci troviamo di fronte ad uno stanziamento di tale misura che non permette di estendere i benefici anche per quest'utilizzo, che, tra l'altro, presuppone operazioni costose. Se noi destinassimo una parte di questi tre miliardi e mezzo alla costituzione di un fondo di garanzia per l'acquisto di immobili, consentiremmo solo ad una minima parte di commercianti di accedere a questo tipo di credito.

Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di riflettere con molta onestà e chiarezza, in spirito di amicizia e di comprensione, al di là delle divisioni politiche, sulla necessità che purtroppo in questo momento abbiamo di accettare la legge così com'è. E non perché rappresenta il meno peggio, che indubbiamente qualcosa di nuovo in essa si trova, rispetto alla vecchia legge n. 1016.

Devo ora qualche chiarimento ai colleghi che hanno parlato della possibilità dell'accesso al credito non agevolato per gli enti economici e collettivi. Premesso che sono fermamente convinto che nel novero degli enti economici e collettivi sono comprese le cooperative commerciali – questo è evidente, e non ho alcuna difficoltà anche ad accettare un eventuale emendamento formale in tal senso –, per quanto riguarda il chiarimento sulla espressione « enti economici e collettivi », essa riguarda i gruppi di acquisto collettivo, cioè quei gruppi costituiti da piccoli operatori commerciali che si associano di fatto, si creano un'attrezzatura in deposito comune e ripartiscono le spese.

A questo proposito, onorevole Olmini, quando nel suo annunciato emendamento richiama l'ipotesi che per poter accedere al credito occorre che il titolare sia compreso negli elenchi degli assistiti dalla cassa mutua per gli esercenti l'attività commerciale, mi permetto ricordarle non solo quello che lei ha detto, che cioè c'è un limite di reddito oltre il quale non si è inclusi nelle casse mutue, ma che i gruppi di acquisto collettivo possono avere anche un dirigente, che può anche non essere un operatore commerciale. Per enti economici e collettivi si intendono pertanto non soltanto i gruppi di acquisto, ma anche le unioni volontarie, costituite da piccoli operatori commerciali che si associano a un grossista, unioni che non vedo perché dovrebbero essere escluse.

Forse non sono riuscito ad essere organico nella mia replica. Mi sono sforzato comunque di accennare a tutti i punti toccati dai colleghi intervenuti. Vorrei concludere dicendo che in sostanza questo disegno di legge, rispetto alla legge n. 1016, reca notevoli novità positive. Desidererei inoltre che risultasse chiaro anche dagli atti parlamentari – e potremmo, se volete, concretare questa volontà in un ordine del giorno, sottoscritto e accolto da tutti – che noi pensiamo che i problemi inerenti all'ammodernamento delle strutture commerciali hanno bisogno di ulteriori interventi.

Questi interventi sono quelli ai quali mi sono riferito precedentemente, non escluso il problema delle garanzie. Qualcuno ha detto che i lavoratori dipendenti vengono difesi in sede parlamentare dai loro rispettivi organismi, al contrario dei commercianti, affatto indifesi. Devo precisare, non solo a titolo personale, ma del mio gruppo politico, che ciò non è vero. Basta far riferimento alla parte, notevolissima, dedicata al commercio in sede di relazione al bilancio del Ministero dell'industria del 1967, commercio inteso non solo come un settore da difendere con mentalità e criteri sindacali, ma come uno delle componenti dello sviluppo economico del nostro Paese.

Non credo quindi che gli operatori commerciali si possano lamentare del fatto che i loro problemi non sono stati considerati. Il fatto stesso che ci stiamo occupando con tanto impegno di questo disegno di legge sta a smentire quest'accusa. È invece evidente che, dal momento che sosteniamo la necessità di approvare il disegno di legge per coprire una eventuale vacanza della 1016 e per rendere utilizzabili tre miliardi e mezzo, diamo la prova che le sorti degli operatori commerciali ci stanno bene a cuore. E io sono convinto che i problemi essenziali di questa categoria, lasciati ancora da parte da questo provvedimento, saranno riaffrontati nella prossima legislatura proprio sulla base della garanzia che in parte essi sono stati avviati a soluzione.

Noi abbiamo la certezza che anche gli altri problemi riguardanti la categoria saranno risolti, compreso quello dell'ampliamento dell'accesso al credito e della riforma della concessione delle licenze attraverso la istituzione di un albo che, senza ledere il principio costituzionale della libertà di esercizio di tutte le attività, esiga requisiti obiettivi per ottenere la qualifica di operatore commerciale. E abbiamo questa certezza, lo ripeto, perché siamo sulla strada buona, nell'interesse di tutta l'economia del Paese.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ringrazio innanzitutto il Relatore e tutti gli intervenuti nel dibattito per il notevole contributo portato alla discussione di questo disegno di legge, che indubbiamente ha una grande importanza nel graduale sviluppo delle realizzazioni a favore delle categorie commerciali. L'onorevole Merenda ha già risposto alle osservazioni avanzate nel corso della discussione e quindi non ripeterò quanto egli ha già detto.

Vorrei però fare alcune considerazioni di carattere generale. L'onorevole Cataldo si è lamentato del fatto che questo disegno di legge è stato presentato alla fine della legislatura e che, pertanto, il poco tempo a disposizione costringe ad una rapida approvazione dello stesso, senza potervi apportare tutte le modifiche ritenute necessarie. La colpa di questo, ha detto ancora l'onorevole Cataldo, è del Governo.

Senza scendere in polemiche inutili – vi sono molti provvedimenti, come quello dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, fermi per volontà dell'opposizione – io ritengo che bisogna esaminare bene il disegno di legge. « Siamo costretti ad accettare il meno peggio », ha affermato l'onorevole Cataldo. Non è il « meno peggio ». Non si tratta di una proroga *sic et sempliciter*. Nel disegno di legge vi sono innovazioni rispetto alla vecchia legge, che, anche se non risolvono completamente tutti i problemi prospettati – e su questo sono d'accordo – dimostrano che ci siamo messi su una nuova strada del tutto positiva.

« Ma perché questo non lo si è fatto prima? », ha detto qualcuno. Per rispondere a questa domanda, è necessario fare alcuni passi indietro. Voi sapete benissimo che l'economia italiana, dopo le distruzioni della guerra, aveva bisogno di rinsaldare alle basi i piloni fondamentali, cioè l'agricoltura e l'industria; solo in un secondo tempo, quando la ripresa era avviata, è stato possibile pensare alle altre categorie di lavoratori autonomi. Esattamente l'onorevole Baldani Guerra ha fatto un raffronto tra gli aiuti dati ai coltivatori diretti e quelli, assai minori, ai commercianti. C'è un perché a tutto questo: è necessario prima provvedere alle categorie più deboli; e i commercianti, nel dopoguerra, avevano una robustezza tale da permettere loro di resistere efficacemente alle intemperie. Ecco perché si è pensato prima ai coltivatori diretti, agli artigiani, e solo in fine è venuta la legge n. 1016, che ha aperto la strada perché anche il commercio potesse, attraverso le provvidenze in essa previste, consolidare la propria posizione. Tutto si fa con gradualità.

Oggi è al vostro esame la proroga della 1016, che, però, non è una proroga *sic et sempliciter*, ma contiene importanti novità, che ci immettono nella strada giusta per raggiungere la meta futura.

È stato detto che il disegno di legge non è in armonia col Programma quinquennale, ma non è vero. L'onorevole Olmini si è lamentato del fatto che non si risolve il problema del regime del commercio (licenze o meno) indicando proprio in quest'ultima e in altre insufficienze le principali carenze del provvedimento. Egli ha pure aggiunto che il disegno di legge di proroga – ma ripeto non si tratta di una semplice proroga – è limitato nel tempo: e io accolgo l'auspicio del Relatore che per gli anni futuri possa essere realizzata quella ristrutturazione che non è soltanto auspicata, ma necessaria e possibile, anche perché prevista dal Programma.

L'onorevole Olmini sa benissimo che la polverizzazione delle aziende commerciali è stata determinata da eventi estranei all'eco-

nomia, perché a un certo momento nell'immediato dopoguerra, quando la gente non sapeva più che cosa fare, si è data al commercio. Qual'è oggi l'indirizzo di carattere generale? Quello di togliere le licenze, abolirle. Ma che cosa avverrebbe, in questo momento particolare, di tante piccolissime aziende? È proprio a salvaguardia di queste ultime che non si è ancora adottato alcun provvedimento di carattere strutturale.

Il Piano lo dice chiaramente: « Riforma dell'attuale sistema delle licenze per gli esercizi commerciali »; consigliando poi di « graduare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema mediante un regime di norme transitorie ». Lo studio è pronto per la ristrutturazione delle licenze, ma bisogna pensare a tutti quei piccoli operatori; altrimenti andremmo incontro veramente a concentrazioni che potrebbero determinare una situazione, dal punto di vista sociale, poco piacevole, ciò che non è voluto – io spero – da nessuno.

Il provvedimento non è soltanto di pura proroga. Le ragioni di carattere contingente della proroga voi le conoscete: gli stanziamenti e i finanziamenti erano possibili solo per il 1968. Ma dopo le elezioni è evidente che si dovrà nuovamente provvedere, e il Ministero è interessatisimo a che, immediatamente dopo l'inizio della nuova legislatura, si possa rivedere l'intera materia nel suo complesso.

L'onorevole Olmini ripropone in buona parte una sua vecchia proposta di legge, quando fa, tra gli altri, il rilievo relativo al limite del 30 per cento per l'acquisto di locali e formazione di scorte assistito da contributo. Già esiste un provvedimento per l'acquisto di locali, ma senza concessione di contributo; ed esso rappresenta già un passo avanti notevolissimo. Sono d'accordo col Relatore quando dichiara che una delle ragioni fondamentali del mancato ampliamento e ammodernamento delle attrezzature è rappresentato dal fatto che il grosso dei commercianti non ha il locale in proprietà: adesso, avendo la possibilità, attraverso il medio credito normale, di poter beneficiare anche di queste provvidenze, la situazione indubbiamente migliorerà.

Così, per quanto riguarda la casistica delle varie forme associative, cui faceva cenno l'onorevole Olmini, tengo a confermare che nella espressione dell'articolo 2 « Enti economici e collettivi », si intendono comprese tutte le forme associate di aziende commerciali, purché dispongano di licenza di commercio.

L'unico problema che, per le ragioni illustrate, rimane non risolto è quello delle garanzie. Non è quindi esatto quanto sostenuto dall'onorevole Olmini, secondo cui questa è una legge che non contenta nessuno. Credo invece che essa soddisfi i commercianti, ed io stesso ho avuto la possibilità di accertarmene, attraverso convegni cui ho avuto l'onore di partecipare in questi ultimi tempi.

Ed è per questi motivi, per ragioni di urgenza e perché risponde a esigenze sentite dalla categoria, che invito la Commissione ad approvare il testo così come presentato dal Governo, senza apportarvi alcuna modifica, affinché possa al più presto essere approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. I colleghi Origlia e Baldani Guerra hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione Industria e commercio della Camera dei deputati, in sede di discussione e di approvazione del disegno di legge n. 4737 relativo alla proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine alle imprese commerciali:

rilevato che un efficiente sistema creditizio rappresenta l'indispensabile presupposto per operare l'auspicata trasformazione in senso produttivisitico dell'apparato distributivo;

ritenuto che, attraverso il provvedimento proposto, il sistema del credito a medio termine al commercio tende ad articolarsi in modo da soddisfare alle reali esigenze operative del settore;

considerato però che il regime creditizio non prevede una disciplina per le garanzie dei finanziamenti adeguata alla struttura ed alle caratteristiche delle imprese commerciali, limitandone di conseguenza la portata, specie per le imprese di minori dimensioni;

invita il Governo

a predisporre, con urgenza, uno studio atto, pur ispirandosi ai sistemi vigenti in altri Paesi o ai provvedimenti adottati a favore delle imprese artigiane, a disciplinare il regime delle garanzie per i finanziamenti alle imprese commerciali in modo più conforme alla natura ed alle caratteristiche delle imprese stesse ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nei limiti del possibile, posso accoglierlo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo adesso alla discussione degli articoli.

All'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti. Pertanto ne do lettura e lo pongo successivamente in votazione:

ART. 1.

« Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, e 6 maggio 1966, n. 308, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1968 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

« Ai finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono ammessi anche gli enti economici e collettivi costituiti fra medie e piccole imprese commerciali.

Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi di cui al precedente comma, il limite di lire 50 milioni previsto dall'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è elevato a lire 200 milioni ».

I colleghi Olmini, Cataldo, Amasio, Spallone, Tempia Valenta e Brighenti hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

ART. 2.

« Ai finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono ammessi anche gli enti economici collettivi di acquisto e vendita tra imprese commerciali, i cui titolari siano iscritti negli elenchi nominativi degli assistiti dalla cassa mutua dei commercianti, e le società cooperative e i loro consorzi, iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, e aventi il requisito di mutualità ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1557.

Per i finanziamenti a favore degli enti di cui al precedente comma, il limite di lire 50 milioni previsto dall'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è elevato a lire 200 milioni ».

OLMINI. Mi auguravo che gli emendamenti da me presentati meritassero almeno una certa riflessione da parte dei membri della Commissione, che, però, a onor del vero sinora non li hanno potuti neanche leggere, perché non vi è stato il tempo materiale necessario per poterli stampare. Chiederei pertanto un breve rinvio, in mancanza del quale sarei costretto a una lunga illustrazione di ogni emendamento il che si ridurrebbe in pratica ad una perdita di tempo.

PRESIDENTE. Mi pare che in seno alla Commissione vi sia un quasi generale desiderio di accelerare i tempi per varare questa legge. Non mi sembra quindi opportuno rinviare il seguito della discussione e la invito, pertanto, onorevole Olmini, a procedere nella illustrazione dei suoi emendamenti.

CATALDO. Il collega Olmini ha chiesto un breve rinvio, determinato dal fatto che non si è avuto nemmeno il tempo di procedere alla stampa degli emendamenti. È prassi costante che in simili casi il rinvio venga concesso. Pertanto il nostro gruppo insiste nella richiesta di un breve rinvio.

MERENDA, *Relatore*. Sono favorevole al rinvio della discussione; potremmo riunire nuovamente la Commissione domani mattina.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo accede alla richiesta di rinvio del seguito della discussione a domani mattina.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può pertanto rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato a domani mattina.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge e sulla proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: GITTI e ARIOSTO: « Modifiche alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, concernente l'obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili » (4437):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifi-

cazioni, a favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate e distrutte a seguito di pubbliche calamità » (4675):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Amasio, Ariosto, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Bontade Margherita, Bova, Brighenti, Cataldo, Cervone, Colleoni, Demarchi, Dosi, Giolitti, Girardin, Helfer, Longoni, Malfatti Francesco, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Naldini, Olmini, Origlia, Piccinelli, Romualdi, Rossi Paolo Mario, Tempia Valenta, Titomanlio Vittoria.

Sono in congedo:

Amadeo Aldo e Lettieri.

La seduta termina alle 12,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO